



SENT. n. 45/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Emma ROSATI	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Antonino GRASSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **21406** del registro di segreteria, nei confronti di **TREVIA Luigi** (c.f: TRVLGU49A06E632S) residente in Via Matteotti 47 17025 - Loano (SV) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefania Poggi (c.f.: PGGSFN76E49E632W) con lei elettivamente domiciliato in Loano, Via Ricciardi 9, pec: stefania.poggi@ordineavvocatisv.it

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 aprile 2024, il relatore, cons. Antonino Grasso e il Pubblico ministero, in persona del S. Procuratore generale dott.ssa Simona Desi. Assente il difensore del sig. **TREVIA Luigi**.

Ritenuto in

FATTO

Con relazione depositata l'11 agosto 2023 il magistrato istruttore i conti ha deferito all'esame collegiale, ai soli fini della declaratoria di irregolarità e

	dell'eventuale successivo discarico, il conto giudiziale n. 38773 reso	
	dall'agente contabile TREVIA Luigi, relativo alla riscossione e al versamento	
	dell'imposta di soggiorno -periodo 1 ° gennaio/32 dicembre 2018, per la strut-	
	tura ricettiva Garibaldi sita in Loano (SV). A tal fine ha premesso che: l'art. 4	
	del d.lgs. n. 23/2011 ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo, le	
	unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località	
	turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del consiglio comunale,	
	un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricet-	
	tive situate sul proprio territorio; con delibera del Consiglio comunale del 6	
	dicembre 2017, n. 41, il Comune di Loano ha istituito l'imposta di soggiorno	
	e approvato il relativo regolamento, da ultimo modificato con deliberazione	
	del CC del 30 dicembre 2020, n. 54; l'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000	
	("TUEL") dispone che "il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia	
	maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti	
	locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti	
	devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione	
	della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vi-	
	genti"; i titolari di struttura ricettiva, relativamente alla riscossione dell'impo-	
	sta di soggiorno, sono agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale. Ha	
	quindi osservato che: il conto giudiziale si sostanzia nel documento contabile	
	contenente la dimostrazione numerica descrittiva degli atti e dei fatti gestionali,	
	per le entrate (carico) e per le uscite (scarico), al fine di determinare la sfera di	
	responsabilità restitutoria dell'agente contabile nei confronti dell'amministra-	
	zione; il giudizio si incardina per effetto del deposito del conto presso la Se-	
	greteria della Sezione, che costituisce l'agente in giudizio; l'oggetto del	
	2	

	giudizio è il conto dell'agente contabile, strumento che consente di accedere al	
	“rapporto gestorio”, al fine di accertare la posizione debitoria nei confronti	
	dell'Amministrazione. Con specifico riferimento al conto <i>de quo</i> ha riferito	
	che: in data 3 luglio 2019, è stato depositato il conto in oggetto; con nota istrut-	
	toria prot. n. 137 del 14 dicembre 2020 sono stati richiesti ulteriori documenti.	
	In particolare, la determina o relazione di parifica e la relazione dell'organo di	
	controllo interno; con nota prot. arrivo n. 7584 del 29 dicembre 2020, l'Am-	
	ministrazione ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1083/2020, di in-	
	tegrazione della determinazione n. 259/2019 di parifica, nonché la relazione	
	del revisore al rendiconto 2018 approvato con deliberazione di Consiglio co-	
	munale n. 11 del 29 aprile 2019 (poi integrata in data 29 dicembre 2020). Nel	
	merito ha rilevato che: il conto in epigrafe si presenta lacunoso, non riportando	
	in modo congruente il carico e lo scarico dell'agente contabile, per cui non è	
	possibile evincere se sia stata versata o meno l'intera imposta di soggiorno,	
	con gli eventuali profili di responsabilità; che lo stesso non è corredato di bol-	
	lettari o ricevute. Ha quindi concluso, nonostante non constino ammanchi, per	
	la declaratoria di irregolarità e il successivo discarico.	
	Con memoria depositata il 9.2.2024 ha svolto la propria difesa scritta	
	l'agente contabile. Ha premesso che i gestori delle strutture ricettive non sa-	
	rebbero più configurabili quali “agenti contabili” dopo il d.l. 34/2020, che, a	
	seguito del d.l. 146/2021, la resa del conto giudiziale sarebbe esclusa anche per	
	il periodo antecedente (Sez. Toscana, n. 365/2022) e che, dopo le modifiche	
	apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5- <i>quin-</i>	
	<i>quies</i> del d. l. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, non	
	sussisterebbe in materia la giurisdizione contabile (Sez. Lombardia n. 38/2021;	
	3	

	n. 159/2021; n. 289/2021; n. 6/2022). Ha pertanto eccepito il difetto di giuri-	
	sdizione di questa Corte. Nel merito, ha dedotto che, per certi versi anticipando	
	la riforma del legislatore, si è di fatto comportato quale responsabile del tri-	
	buto, autoliquidandolo e versandolo, ritenendo non necessario compilare tutti	
	i campi della modulistica comunale, anche alla luce della circostanza che nes-	
	suna contestazione in merito è stata mossa dall'Amministrazione, che, dopo	
	aver verificato l'avvenuto versamento del dovuto, ha parificato il conto. In par-	
	ticolare, l'Ente locale non ha chiesto chiarimenti che, ove sollecitati, avrebbero	
	evitato l'apertura del procedimento e i conseguenti costi per la difesa. Riferisce	
	quindi che nell'anno 2018 gli immobili oggetto di affitti brevi erano due, uno	
	collocato nel condominio Perlina (relazione 399/2023), l'altro in Via Garibaldi	
	(relazione 400/2023); che l'alloggio sito in Via Garibaldi è stato affittato per i	
	seguenti periodi: dal 1° al 31 luglio (due adulti per 1 euro per i primi 5 giorni:	
	imposta dovuta euro 10) con due bambini infra dodicenni; dal 1° al 31 agosto	
	(due adulti per 1 euro per i primi 5 giorni: imposta dovuta euro 10) e che erro-	
	neamente è stata indicata e versata la maggior somma di 30 euro; che le somme	
	dovute sono state corrisposte con bonifico e in contanti, comunque senza spe-	
	cifico riferimento all'imposta di soggiorno; che per tale ragione non era possi-	
	bile effettuare un riferimento di carico/scarico dell'imposta. Chiede pertanto il	
	discarico e l'esonero dalle eventuali spese, anche nell'eventualità che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto.	
	Con atto depositato il 6.3.2024 ha concluso il Pubblico ministero, sof-	
	fermandosi sulla perdurante provvista di giurisdizione della Corte a conoscere	
	le controversie <i>de quibus</i> , come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di ap-	
	pello (Sez. I, n. 30/2023; Sez. II, n. 170 e n. 396/2023). Nel merito, rileva che	
	4	

	il conto giudiziale “ <i>deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere,</i>	
	<i>l’introito, l’esito e la rimanenza</i> ” (artt. 616 e 621 del r.d. 23 maggio 1924, n.	
	827) e che l’elenco presentato dall’odierno agente contabile, oltre che tardiva-	
	mente presentato in sede giudiziale, sarebbe reso in una forma tale da non con-	
	sentire l’emersione della consistenza di cassa necessaria ai fini della compila-	
	zione del conto giudiziale. Conclude pertanto per la declaratoria di irregolarità	
	del conto, con ordine all’agente contabile “ <i>di redigere nuovamente il conto</i>	
	<i>della riscossione dell’imposta di soggiorno, comprensivo della determinazione</i>	
	<i>del tributo accertato</i> ”.	
	All’udienza pubblica del 18 aprile 2024, nessuno presente per l’agente	
	contabile, il Pubblico ministero ha insistito per la sussistenza della giurisdì-	
	zione contabile e concluso per l’irregolarità del conto. Il giudizio è stato quindi	
	trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La pertinente disciplina codicistica stabilisce che il deposito del	
	conto nella segreteria della Sezione costituisce l’agente dell’amministrazione	
	in giudizio (art. 140, c. 3, c.g.c.); che alla relativa udienza pubblica possono	
	comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata (art. 148, c. 1,	
	c.g.c.); e che all’udienza di discussione il giudice è chiamato a verificare in via	
	preliminare l’integrità del contraddittorio (art. 91, c. 3, in relazione all’art. 148,	
	c. 1, c.g.c.).	
	L’odierno agente contabile ha svolto la propria difesa scritta giusta me-	
	morìa depositata in data 9 febbraio 2024 con il patrocinio di difensore munito	
	di procura alle liti. Con la memoria defensionale il convenuto non ha peraltro	
	5	

	svolto eccezioni afferenti alla regolarità del contraddittorio. Alla stregua di	
	quanto appena osservato, segue che l'assenza del difensore di parte all'udienza	
	non pregiudica l'ulteriore svolgimento dell'odierno giudizio.	
	2. In via pregiudiziale la Sezione è chiamata a verificare la propria giurisdizione.	
	L'imposta di soggiorno è stata introdotta (<i>rectius</i> : reintrodotta, dopo	
	l'abolizione dell'analogo tributo, per effetto dell'art. 10 del d.l. n. 66/1989) con	
	il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ. mod., che, per quanto in questa sede	
	rileva, all'art. 4 ne prevede l'istituzione, con deliberazione del consiglio comunale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del comune impositore (co. 1). Chiamata a pronunciarsi sulla portata giurisdizionale delle riferite disposizioni normative, questa Corte ha avuto modo di	
	stabilire che vada riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro	
	che vi alloggiano l'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all'Ente locale (SS. RR., n. 22/2016/QM). Sul fronte della giurisdizione, la Suprema corte, ha stabilito che il gestore della struttura ricettiva, che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno con obbligo	
	di riversamento all'Ente locale, maneggia senz'altro denaro pubblico, ed è conseguentemente soggetto alla giurisdizione del giudice contabile (SS.UU., n. 19654/2018). Dopo la riforma introdotta dall'articolo 180, c. 3, del d.l. n.34/2020, convertito in legge n. 77/2020 -a mente della quale i gestori delle	
	strutture ricettive sono qualificati responsabili d'imposta- si è posta la questione del permanere della giurisdizione contabile rispetto ai soggetti <i>de quibus</i> , questione che non ha trovato univoca posizione nella giurisprudenza. In	
	6	

	continuità con la giurisprudenza di questa Sezione (vedi, ad es., sentenza n. 31	
	del 2024), osserva il Collegio che, pur a seguito dell’innovazione legislativa	
	circa l’attribuzione in capo al gestore della struttura ricettiva della qualità di	
	responsabile d’imposta, risulta ugualmente confermata la sua qualificazione	
	quale agente contabile e la correlata persistenza della giurisdizione contabile.	
	Invero, i gestori di strutture alberghiere maneggiano denaro a destinazione	
	pubblica e sono soggetti ai conseguenti obblighi di contabilizzazione, rendi-	
	contazione e riversamento delle somme introitate, realizzando in questo modo	
	con la P.A. un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili, di-	
	verso da quello tributario.	
	3. Ai fini dell’esame del merito, premette il Collegio che il giudizio di	
	conto trova i propri referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della	
	Carta costituzionale ed è posto a garanzia della correttezza e della trasparenza	
	delle pubbliche gestioni, <i>sub specie</i> della tutela dell'interesse oggettivo alla re-	
	golarità di gestioni finanziarie e patrimoniali (Corte cost., n. 114/1975). In	
	questo quadro, è stato affermato il carattere indefettibile della responsabilità	
	contabile e del giudizio con il quale essa viene fatta valere (Corte cost., n.	
	110/1970). La responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a pre-	
	scindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che	
	hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso	
	paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost.,	
	n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verifica di	
	un danno a carico delle finanze pubbliche. A questa prospettiva si raccorda	
	l’art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, a mente del quale il giudice,	
	quando non pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone, ove	
	7	

	occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero di-	
	chiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distinzione tra discarico/non	
	discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è ripetutamente espressa,	
	osservando che il non discarico è la conseguenza di un ammanco, al cui ripiano	
	il contabile deve essere condannato. La declaratoria di irregolarità, invece, può	
	essere ricondotta alla mera inosservanza di requisiti formali del conto (Sez. II,	
	n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità del	
	conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una conte-	
	stuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono	
	state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura non	
	formale (Sez. Liguria, n. 78/2023; Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n.	
	42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008).	
	4. Tanto premesso, osserva il Collegio che il conto giudiziale si sostan-	
	zia nel documento contabile contenente la dimostrazione numerica descrittiva	
	degli atti e dei fatti gestionali, per le entrate (carico) e per le uscite (scarico), al	
	fine di determinare, sulla base della documentazione probatoria inerente all'at-	
	tività svolta, la sfera di responsabilità dell'agente contabile nei confronti	
	dell'amministrazione (Sez. Liguria, n. 60/2023).	
	Nel caso di specie, il conto è compilato in modo irregolare, atteso che	
	non riporta in modo congruente il carico e lo scarico e non è corredato con i	
	bollettari/ricevute, di guisa che non è possibile stabilire se sia stata versato in-	
	teramente il dovuto. Per tali ragioni, deve quindi essere dichiarata l'irregolarità	
	del conto giudiziale in epigrafe.	
	Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda della Pro-	
	cura volta ad ottenere l'ordine nei confronti dell'agente contabile "di redigere	
	8	

	nuovamente il conto della riscossione dell'imposta di soggiorno, comprensivo	
	della determinazione del tributo accertato". L'ambito della pronuncia giudi-	
	ziale che definisce il giudizio sul conto è infatti delineato in modo preciso dal	
	legislatore. In particolare, l'accertamento che i conti furono saldati o si bilan-	
	ciano in favore dell'agente apre al discarico del medesimo e alla liberazione,	
	ove occorra, della cauzione e alla cancellazione delle ipoteche; al mancato di-	
	scarico segue la liquidazione del debito dell'agente e, ove occorra, la rettifica	
	dei resti da riprendersi nel conto successivo; in ipotesi di ammanco o di perdita	
	accertata, il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme man-	
	canti e alla alienazione della cauzione; infine, al di fuori delle ipotesi di am-	
	manchi, il collegio dichiara l'irregolarità della gestione contabile (art. 149,	
	commi 2-3-4, c.g.c.). Alla stregua delle suddette disposizioni di legge, il <i>peti-</i>	
	<i>tum</i> della domanda del Procuratore regionale risulta pertanto <i>in parte qua</i>	
	inammissibile.	
	5. In ordine ai profili di responsabilità, deve darsi atto che la Relazione	
	dell'istruttore non riferisce circa l'esistenza di ammanchi. Dal canto suo, il Re-	
	quirente non ha sollecitato pronunce di condanna al risarcimento o a restitui-	
	zioni. Tanto rilevato, osserva il Collegio che le irregolarità contabili non danno	
	luogo a liquidazione di debito a carico dell'eonomo tutte le volte che non si	
	configuri un danno effettivo a carico dell'amministrazione (Sez. Liguria, nn.	
	70/2022; 37/2023). Sulla scorta della documentazione acquisita in atti, il Col-	
	legio ritiene di pronunciarsi per il discarico dell'eonomo, fermo restando che	
	le anomalie riscontrate ostano all'approvazione del conto. In conformità	
	all'orientamento giurisprudenziale indicato, deve quindi essere dichiarata l'ir-	
	regolarità del conto.	
	9	

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell'assenza di un danno risarcibile.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'irregolarità del conto giudiziale in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024

L'Estensore

Il Presidente

Antonino Grasso

Emma Rosati

Depositato in Segreteria il 7 giugno 2024

per Il Direttore della Segreteria
Il Funzionario Amm.vo
(Dott. Luca Ughetti)
F.to digitalmente